

Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.**

**Art. 59**

*Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA(programma 3.5.1.)*

1. Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato dall' articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto dell' importo di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4. L' onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

5. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi, si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui al comma 1, dal capitolo 1566 dello stato di previsione precitato.

6. Le quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:

**1** Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012

**2** Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012